

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3314 del 13/09/2016
Oggetto	Società SEL OPTICAL DIVISIONE FILTRI SOLARI S.R.L. in Comune di Codigoro - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3397 del 13/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 1430/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **SEL OPTICAL DIVISIONE FILTRI SOLARI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Codigoro, ed impianto nel Comune di Codigoro - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Codigoro n. 23591 del 23/12/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE LENTI DA SOLE.**

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 23/12/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Codigoro, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 30/12/2015 con il n. 86464, presentata al SUAP del Comune di Codigoro in data 23/12/2015, dalla Società **SEL OPTICAL DIVISIONE FILTRI SOLARI S.R.L.** dal Sig. Silvio Succi in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Codigoro, Via Fronte 1° Tronco 79 – Pontelangorino - e stabilimento nel Comune di Codigoro, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE LENTI DA SOLE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Visto la richiesta di integrazioni di Arpae Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2016/308 del 19/01/2016;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/02/2016;
- Viste le integrazioni della ditta in materia di impatto acustico trasmesse dal SUAP del Comune di Codigoro assunte al P.G. di Arpae in data 17/03/2016 con il n. PGFE/2016/2565;
- Vista la richiesta di chiarimenti di Arpae Servizio territoriale al Comune di Codigoro PGFE 2017 del 22/03/2016;
- Vista la nota del Comune di Codigoro assunta al P.G. di Arpae in data 20/04/2016 con il n. PGFE/2016/3790;
- Visto il parere del Comune di Codigoro in materia di scarichi idrici e impatto acustico assunto al P.G. di Arpae in data 15/06/2015 con il n. PGFE/2016/6014;
- Vista la nota di sollecito alla Ditta per l'invio delle integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera richieste in Conferenza dei Servizi del 18/02/2016, assunta al P.G. di Arpae in data 25/07/2015 con il n. PGFE/2016/7791 e PGFE/2016/7793;
- Viste le integrazioni della ditta in materia di emissioni in atmosfera trasmesse dal SUAP del Comune di Codigoro assunte al P.G. di Arpae in data 08/08/2016 con il n. PGFE/2016/8390;
- Visto il parere di Arpae Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2016/8916 del 19/08/2016;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Codigoro alla Società **SEL OPTICAL DIVISIONE FILTRI SOLARI S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Codigoro, Via Fronte 1° Tronco 79 e stabilimento nel Comune di Codigoro, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE LENTI DA SOLE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Fronte I Tronco a Pontelangorino, nel Comune di Codigoro è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A – PF**”, contenente acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) e reflue domestiche.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione nel pozzetto di campionamento, contrassegnato con il numero “**7**” nella planimetria (allegato “**A – PF**”), indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**B**”. Tale pozzetto di campionamento deve essere idoneo al prelievo campioni secondo le disposizioni tecniche CADF per scarichi produttivi e mantenuto costantemente accessibile.
3. Deve risultare costantemente ispezionabile il pozzetto contrassegnato con il numero “**3**” a valle del pozzetto “**7**” nella planimetria (allegato “**A – PF**”), assunto come punto di ispezione e controllo della corretta separazione degli scarichi domestici ed industriali.
4. L’impianto di sollevamento deve essere dotato di valvola di non ritorno ed essere conforme alle prescrizioni tecniche CADF.
5. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A – PF**” – rete fognaria.
6. E’ vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
7. E’ vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l’obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell’anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l’omissione o il ritardo della denuncia e/o del

pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

## B) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" denominata **E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 ed E12**
2. le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1 Colata resina</b>	<b>E2 Colorazione lenti</b>	<b>E3 Polimerizzazione lenti</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	10.000	2.000	2.000
Durata (h/g)	12	8	12
Altezza minima (m)	5,60	5,65	6,40

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	20	20	20
COV (come Carbonio Organico totale)	20	20	20
Sistema di abbattimento	--	--	--

EMISSIONI	<b>E4</b> Colorazione lenti	<b>E5</b> Colorazione lenti	<b>E6</b> Colorazione lenti
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2.000	2.000	1.600
Durata (h/g)	8	8	8
Altezza minima (m)	6,05	6,45	6,55

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV (come Carbonio Organico totale)	20	20	20
Sistema di abbattimento	--	--	--

EMISSIONI	<b>E7</b> Colorazione lenti	<b>E8</b> Colorazione lenti	<b>E9</b> Colorazione lenti
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	1.800	1.600	2000
Durata (h/g)	8	8	8
Altezza minima (m)	8,00	6,70	6

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV (come Carbonio Organico totale)	20	20	20
Sistema di abbattimento	--	--	--

EMISSIONI	<b>E10</b> Forno raddrizzatura	<b>E11</b> Forno raddrizzatura	<b>E12</b> decolorazione lenti
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	600	600	1.500
Durata (h/g)	8	8	8
Altezza minima (m)	6	6	7

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV (come Carbonio Organico totale)	20	20	20
Sistema di abbattimento	--	--	--



3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale**;
4. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà effettuare un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica dei valori limite; i risultati di tale autocontrollo dovranno essere inviati ad Arpae Ferrara;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE

che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed apparati esterni, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. l'attività, oltre alla fase di carico/scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00)
3. l'introduzione e/o l'introduzione di impianti ed apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico/scarico, nonché il cambio d'uso dei locali, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima;
4. non essendo stati caratterizzati acusticamente gli impianti di refrigerazione, al momento non attivabili, si dovrà provvedere alla verifica dell'impatto acustico di questi ultimi ed inviare all'Amministrazione e ad ARPAE la Valutazione di Impatto Acustico comprovante il rientro nei limiti normativi;

5. non essendo stato valutato acusticamente l'impatto presso l'abitazione in uso al titolare dell'attività, in caso di variazione dell'utilizzo dell'edificio o di cessione, dovrà essere predisposta una Valutazione di Impatto Acustico, comprovante il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Codigoro.

*firmato digitalmente*

Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**